



E.P.S. - ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO



CONTRIBUTO
REGIONE DEL VENETO

PRONTUARIO IN MATERIA FAUNISTICO - VENATORIA

L.157/92 e L.R. VENETO 50/93

- a cura dell'Avv. Franco Bonsanto

INDICE

• Note sulle leggi 157/92 e 50/93	pag. 3
• Guida per la consultazione del prontuario - parte sanzionatoria	pag. 34
• Documenti e tasse di concessione	pag. 36
• Mezzi di caccia	pag. 40
• Le specie	pag. 42
• I periodi	pag. 44
• I luoghi	pag. 45
• Modalità di caccia	pag. 51
• Uccellazione - reti – trappole.....	pag. 54
• Appostamenti	pag. 55
• Cani e cinofilia	pag. 57
• Caccia programmata negli ATC e nella zona faunistica delle Alpi	pag. 59
• Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-Venatorie (ATV)	pag. 60
• Attività inerenti alla fauna selvatica – allevamento – commercio	pag. 64
• Illeciti di varia natura	pag. 68
• Esercizio della caccia senza licenza di porto d'armi	pag. 71

LA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

L'11 febbraio 1992 è una di quelle date che i cacciatori italiani ricorderanno a lungo.

Alla fine di una lunga seduta notturna viene approvata la nuova legge statale sulla caccia.

Porta un nome impegnativo: *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e consta di 37 articoli.

È destinata a rivoluzionare il modo di gestire la caccia e il territorio e, nel bene e nel male, sconvolgerà le abitudini del popolo dei cacciatori.

La nuova legge fa salvi alcuni istituti della 968, riproponendoli a nuova vita; altre figure vengono recepite con modificazioni più o meno sostanziali. Infine, numerose novità sono introdotte con il compito di “modernizzare” la caccia italiana.

E proprio da queste ultime vogliamo cominciare.

Il pilone fondamentale nell'ossatura della nuova legge è, senza alcun dubbio, la strutturazione del territorio, che vede scomparire il concetto stesso di “**terreno libero**”.

Fatto proprio ed assunto a regola il principio della gestione sociale, già sperimentato nella legge precedente, il modello della 157 prevede che tutto il territorio agro-silvo-pastorale italiano sia suddiviso – rispettando percentuali stabilite – nelle tre grandi partizioni operate nell'art.10.

In forza della norma in ogni regione il territorio:

- a) è destinato per una quota dal 20 al 30% (dal 10 al 20% nella zona faunistica delle Alpi) a protezione della fauna selvatica;
- b) può essere destinato nella percentuale massima del 15% a caccia riservata a gestione privata;
- c) è destinato sul rimanente territorio a forme di gestione programmata della caccia.

Quali “cellule” della gestione in forma pubblica dell’attività venatoria – e questa è un’altra rilevante innovazione della legge 157 - sono indicate due figure: l’Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) ed il Comprensorio Alpino (C.A.), quest’ultimo deputato ad operare nella zona faunistica delle alpi.

Sono chiamati a far parte di tali organi di gestione cacciatori, agricoltori, ambientalisti e rappresentanti degli enti locali.

LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

La 157 ribadisce il principio della pianificazione faunistica-venatoria, che già aveva fatto capolino sotto la precedente legislazione (i piani regionali di cui all'art.6 della 968) e manda alle regioni ed alle province di munirsi di appropriati strumenti, definiti piani faunistico-venatori regionali e piani faunistico-venatori provinciali.

Questi ultimi, in particolare, devono prevedere: oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, zone e periodi per l’addestramento e le gare dei cani, criteri per incentivi e risarcimenti in favore di proprietari e di conduttori di fondi rustici.

E’ il caso di ricordare che, a seguito della riforma attuata dalla l. 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, la Regione del Veneto ha accentrato le funzioni di pianificazione in capo a sé

medesima, conformemente ai disposti di cui all'art. 8 della L.R. n. 50/93, con la conseguente abrogazione dell'art. 9 il quale disponeva in merito ai piani faunistico-venatori provinciali.

LA DENSITA' VENATORIA E LA SCELTA ESCLUSIVA DELLA FORMA DI CACCIA

Sono due principi fortemente innovativi della legge 157/92.

Attraverso la determinazione di un indice di densità venatoria minima la legge persegue l'obiettivo di distribuire i cacciatori sul territorio, prevenendo eccessive concentrazioni degli stessi.

All'entrata in vigore della nuova legge viene affidato all'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste il compito di determinare tale indice sia per gli Ambiti territoriali di caccia che per i Comprensori Alpini.

Quel che risulta veramente rivoluzionario, per il mondo dei cacciatori, è l'introduzione della ***“specializzazione”*** della forma di caccia.

La legge 157 seppellisce la figura del cacciatore generico imponendo una scelta.

Ai sensi dell'art. 12, quinto comma, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio in una sola forma, scelta tra le seguenti tipologie:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate sul territorio.

La grande opzione di fondo è, in sostanza, quella tra appostamento fisso e caccia vagante.

In siffatto contesto vengono introdotte pesanti limitazioni all'utilizzo dei richiami, con vincoli sia in termini numerici che di specie.

Fissate in sole **dieci** le specie impiegabili come richiami (allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella, colombaccio. A seguito di provvedimenti successivi si ridurranno poi a sette, venendo eliminati dall'elenco lo storno e le due specie di passero) la legge opera dei distinguo tra uccelli di allevamento e uccelli di cattura.

Per i primi manda alle regioni di regolamentarne l'allevamento, la vendita e la detenzione (art.5/1) mentre per i richiami di cattura fissa un numero massimo di richiami detenibili (anche per singola specie) in base all'opzione di caccia operata (art. 5/2).

In sostanza, ai cacciatori con scelta per appostamento fisso è consentita la detenzione di un numero massimo di **quaranta unità** (con un massimo di dieci unità della stessa specie) mentre per coloro che hanno scelto l'opzione comprendente l'insieme delle forme di caccia consentite sul territorio (art.12/5 lettera c) è possibile la detenzione di un numero massimo di **dieci uccelli di cattura**.

Riconfermato lo *status* della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato (già decretato dalla l. 968), la nuova legge recepisce ed attua alcuni provvedimenti di carattere extranazionale.

Sono quindi espressamente introdotte nella legislazione venatoria prescrizioni della direttiva 79/409 CEE (e le successive direttive 85/411 e 91/244, poi tutte sostituite dalla 2009/147/CE) nonché delle convenzioni internazionali di Parigi (18

ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812) e di Berna (19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503).

Importante novità è costituita, all'epoca, dall'esplicito riconoscimento delle funzioni amministrative alle province in materia di caccia e protezione della natura, in sintonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, riservando alla regione funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistica-venatoria nonché compiti di orientamento, controllo e sostitutivi in caso di mancati adempimenti da parte delle province nel settore.

La l. 157 amplia l'elenco delle specie particolarmente protette, che la 968 limitava ad aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati protetti dalle regioni.

Nel nuovo regime l'art.2 tutela con un severo regime 38 specie di uccelli e mammiferi oltre tutte le specie di cetacei, pellicani, cicogne, rapaci diurni, rapaci notturni, picchi e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione da direttive comunitarie o convenzioni internazionali o, infine, da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art.2 sarà assistito da una norma sanzionatoria penale di particolare rigore che andrà a colpire con le pene dell'arresto o dell'ammenda i soggetti autori di abbattimenti, catture o detenzione di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette.

All'entrata in vigore della legge le specie cacciabili sono 59 (in luogo delle 69 originariamente previste dalla l. 968 al momento dell'entrata in vigore), compiutamente indicate nell'art. 18, con la specificazione degli archi temporali in cui è consentito nei loro confronti l'esercizio venatorio. Questo elenco verrà poi ulteriormente decurtato per l'effetto di due successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Vengono introdotte pesanti limitazioni all'utilizzo dei richiami, con vincoli sia in termini numerici che di specie.

Ai cacciatori con opzione per appostamento fisso è consentita la detenzione di un numero massimo di quaranta unità (con un massimo di dieci unità della stessa specie) mentre per coloro che hanno scelto l'opzione comprendente l'insieme delle forme di caccia consentite sul territorio (art.12/5 lettera c) è possibile la detenzione di un numero massimo di dieci uccelli di cattura.

La legge dispone anche in ordine ai mezzi di caccia ammissibili, confermando nella sostanza quanto già aveva disposto la precedente normativa.

L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

LA CACCIA A GESTIONE PUBBLICA IN FORMA PROGRAMMATA

Il quadro normativo della l. 157 è quello di un modello a duplice gestione:

- a) spiccatamente pubblica;

b) a connotazione privata, pur con penetranti forme di controllo della Pubblica Amministrazione.

Quali unità strutturali della gestione in forma pubblica dell'attività venatoria – altra rilevante innovazione della legge 157 - sono individuate due figure:

1. l'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.)
2. il Comprensorio Alpino (C.A.), quest'ultimo deputato ad operare nella zona faunistica delle Alpi.

Sono chiamati a far parte di tali organi di gestione cacciatori, agricoltori, ambientalisti e rappresentanti degli enti locali.

Le percentuali di partecipazione delle varie componenti sono determinate nell'art. 14/10 della legge.

LA CACCIA A GESTIONE PRIVATA

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

La legge statale si preoccupa di salvaguardare anche l'iniziativa privata nel settore faunistico-venatorio, dando seguito ad una tradizione gestionale peraltro affermata ormai da molto tempo e positivamente collaudata.

A termini di legge può essere riservata agli istituti privati una percentuale massima pari al 15% della superficie agro-silvo-pastorale.

L'art.10, comma 12, manda alle singole regioni la determinazione dei criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

L'art. 16 della legge statale valorizza le finalità naturalistiche e faunistiche delle A.F.V., con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea ed a quella delle zone vallive.

Essa riconosce l'importante ruolo svolto dagli istituti privati nella preservazione dell'ambiente e della fauna selvatica, unitamente alla previsione di strumenti di governo atti a garantirne gli obbiettivi.

Ma la normativa vuole premiare anche il settore più strettamente "produttivo" e in tale ottica disciplina le aziende agriturismo-venatorie.

Istituite ai fini di impresa agricola, configurano una struttura atta a produrre reddito e dunque non finalizzate ad una logica di protezione ed incremento della fauna selvatica.

Soggette anch'esse a tassa di concessione, sono regolamentate dalle regioni ed istituite preferibilmente sui territori di scarso rilievo faunistico.

Devono coincidere, altrettanto preferibilmente, con il territorio di una o più aziende agricole.

Tenendo conto della natura e della funzione di questo tipo di figura la legge ha posto particolari condizioni per le A.A.T.V. da collocarsi in zone umide e vallive.

Poiché tali siti costituiscono l'habitat di una fauna pregiata e composta nella preponderanza di specie migratorie nei cui confronti vige un obbligo di tutela rafforzato da prescrizioni derivanti dal diritto internazionale, il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo per bacini artificiali in cui venga immessa fauna di allevamento.

ALTRE DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE RILIEVO NELLA L. 157/92

Nell'art. 19 bis è disciplinato l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.

Si tratta di questioni delicate che scontano l'influenza della direttiva e che in passato hanno dato luogo a numerosi contenziosi avanti ai Giudici amministrativi.

Tuttora il problema è aperto, anche a fronte dei tentativi da parte di alcune regioni italiane di attivare i prelievi in deroga ad un numero limitato di specie costituenti per lo più oggetto di cacce tradizionali che affondano le radici nel tempo.

All'art. 21 della legge sono fissati una serie eterogenea di divieti finalizzati essenzialmente alla tutela della fauna selvatica e delle infrastrutture, al riserbo militare ed alla sicurezza delle persone.

Sono tali i divieti di caccia:

- a. nelle zone di protezione
- b. dove vi siano opere di difesa dello Stato
- c. nelle aie, corti o altre pertinenze di fabbricati rurali
- d. nei giardini e parchi pubblici
- e. nei terreni allagati o negli specchi d'acqua ghiacciati.

Rispondono a scopi di tutela dell'incolumità pubblica i divieti di sparo, al di sotto delle prefissate distanze, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.

Risultano finalizzati alla tutela della fauna i divieti di utilizzo:

- f) di uccelli vivi accecati, mutilati o legati per le ali
- g) i richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico
- h) l'uso di reti, tagliole, vischio, bocconi avvelenati.

LA VIGILANZA VENATORIA E LE SANZIONI

Riprendendo la linea tracciata dalla normativa precedente, la l. 157 disegna negli artt. 27, 28 e 29 il sistema della vigilanza venatoria.

La vigilanza risulta così affidata ad un gruppo eterogeno di agenti, inquadrati in corpi istituzionali o inseriti in strutture di volontariato facenti capo ad associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza sono indicati nell'art. 28 della legge statale, articolo che contempla anche i casi di sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria per gli illeciti puniti penalmente nell'art. 30 della legge stessa.

Sotto il profilo sanzionatorio la legge 157 adotta un sistema c.d. “**misto**”, edificato sul principio del “*doppio binario*”: alcuni illeciti sono colpiti con sanzione penale, altri con sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di danaro.

Si realizza così una sorta di mediazione tra l'impostazione meramente penale del vecchio Testo Unico e quella puramente amministrativa della legge 968.

A scanso di equivoci, vista poi la “contaminazione” dell'impianto sanzionatorio originario della 968 con il cosiddetto “**furto venatorio**” elaborato dalla magistratura, la legge 157 dichiara espressamente non applicabili le norme sul furto contenute negli artt. 624, 625 e 626 del codice penale alle fattispecie di illecito descritte negli artt. 30 e 31.

Un articolato meccanismo di sospensioni e revoche che colpiscono la licenza di caccia completa il sistema repressivo.

L'art. 30 prevede sanzioni penali per le infrazioni di cui alle lettere da a) ad l) del primo comma.

Si tratta di contravvenzioni punite da arresto o ammenda, con inflizione esclusiva, congiunta od alternativa, secondo la gravità del fatto.

Le pene più pesanti sono irrogate per condotte pregiudizievoli nei confronti della fauna selvatica.

Nell'art. 31 la legge indica una serie di sanzioni amministrative che riguardano gli illeciti ivi enumerati (alcuni di natura prettamente "burocratica"). Si va, per le varie ipotesi previste, da un minimo di 50.000 ad un massimo di 4.200.000 lire (superabili, in talune eventualità, nel caso previsto dalla lettera l) dell'articolo stesso, ovvero per l'importazione di fauna selvatica senza autorizzazione).

La legge 157 dichiara espressamente applicabili, per quanto non altrimenti previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quest'ultima, primo provvedimento di depenalizzazione di ampio respiro, prevede un dettagliato percorso del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinando minuziosamente taluni atti di accertamento (quali ispezioni, sequestri etc.), la contestazione e notificazione dell'illecito, il pagamento in misura ridotta, la richiesta di audizione in contraddittorio e gli scritti difensivi per l'autorità amministrativa, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, la confisca amministrativa.

Il congegno repressivo della l. 157 appare completato dall'art. 32 che, come ricordato sopra, irroga sanzioni interdittive consistenti nella sospensione, nella revoca e nell'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

In un caso particolare è prevista la sospensione del provvedimento autorizzatorio per illecito commercio o detenzione a fini di commercio della fauna selvatica.

LA LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 50/93

In osservanza dell'art. 3 della l. 157/92 la regione del Veneto si è dotata della l. 9 dicembre 1993, n. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO".

La legge regionale ha recepito le disposizioni-chiave della 157/92, disponendo parallelamente una disciplina di completamento della normativa statale attraverso un proprio articolato.

Le funzioni regionali sono esplicitate nell'art.2.1 del provvedimento:

"1. La Regione del Veneto, nell'ambito della propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ed in particolare delle norme contenute nella legge n. 157/1992, esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dalla presente legge".

A seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 sul riordino degli enti locali e sull'attribuzione e trasferimento delle funzioni ai medesimi la regione Veneto si è trovata investita di numerose competenze in materia di caccia e protezione della fauna prima esercitate, anche per delega, dalle province.

La legge 50 ha così subito una sostanziosa revisione per essere allineata ai nuovi assetti amministrativi.

È transitata in capo alla regione la pianificazione faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dall'art. 8, con la correlativa abrogazione della norma (art.9) relativa ai piani faunistico-venatori provinciali.

Il piano faunistico-venatorio regionale ha validità quinquennale e determina, fra le altre cose, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle A.F.V. e delle A.A.T.V..

Trova conferma anche dopo la revisione operata dalla l.r. 27/2017 la percentuale massima, pari al 15% del territorio agro silvo-pastorale, della superficie destinabile alle A.F.V., alle A.A.T.V. ed ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Il titolo II della legge è dedicato agli istituti di protezione (Oasi, ZRC, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) mentre quello successivo si occupa di normare il prelievo venatorio.

Qui, fra i numerosi profili regolamentati, trovano la loro disciplina gli Ambiti territoriali di caccia (art. 21) ed i Comprensori alpini (art. 24).

Il titolo IV della legge 50 si occupa esclusivamente delle strutture di iniziativa privata dettando una serie di disposizioni per gli allevamenti ed i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

In questa parte della legge sono collocate anche le norme che riguardano le aziende faunistico-venatorie (art. 29) e le aziende agri-turistico-venatorie (art. 30).

Si tratta della gestione dell'esercizio venatorio in forma "privata", forma che in qualche modo si pone come modello differenziato rispetto alla gestione in forma programmata – certamente più invasiva sotto il profilo dell'ingerenza dell'ente pubblico – attuata negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini.

Anche gli articoli 30 e 31 risentono gli effetti della riforma di cui alla c.d. legge “Del Rio”. Infatti, i provvedimenti di concessione, prima rilasciati dalle province nell’esercizio di funzioni delegate, ora sono riallocati in capo alla regione la quale, a mezzo della Giunta, rilascia, rinnova e revoca le concessioni per le A.F.V. e le A.A.T.V.

Le procedure afferenti alle vicende degli istituti privati sono condizionate dall’osservanza dei criteri definiti nell’Allegato B della legge 50.

Un’articolata serie di norme relative alle A.F.V. ed alle A.A.T.V. è collocata nell’Allegato “A” – Regolamento di attuazione – al Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), approvato con la l. 5 gennaio 2007, n. 1, Piano tuttora in vigore.

La legge 50 è completata da una serie di disposizioni finali alquanto eterogenee dove vengono disciplinate, tra le altre, le attività di tabellazione, particolarmente significative in quei contesti non caratterizzati da facilità di individuazione dei confini di zone sottoposte a regimi particolari.

Tra le disposizioni finali spicca, per rilevanza, l’art. 34, dedicato al fondamentale profilo della vigilanza venatoria.

Accanto alla vigilanza di istituto (il comma 1 prevede che sia affidata al servizio regionale istituito dall’art.6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30), trova conferma l’importante ruolo dei volontari.

Rimane confermata, anche successivamente alle consistenti modifiche subite in tempi recenti dalla legge 50, la facoltà da parte delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, di organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

Sempre nel contesto delle disposizioni finali trova collocazione il fondamentale articolo sulle sanzioni amministrative (art. 35) di cui si dirà più diffusamente in seguito.

A seguito delle intervenute riforme relative agli enti locali sono ora i Comuni a dover provvedere, per espressa disposizione del terzo comma dell'art. 35, alle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

L'APPARATO SANZIONATORIO

Il composito sistema delle leggi venatorie italiane si fonda, sotto il profilo punitivo, sul principio del doppio binario: nell'art. 30 corrono le sanzioni penali; nell'art. 31 e negli articoli dedicati, adottati dalle singole leggi regionali e dai provvedimenti delle province autonome, viaggiano invece le sanzioni amministrative.

In materia sanzionatoria penale vige il principio della riserva di legge in favore dello Stato, più volte ribadito dalla Corte Costituzionale: solo quest'ultimo potrà normare le pene nel settore che qui ci occupa.

Non potranno, invece, farlo le regioni, né introducendo nuove sanzioni penali accanto a quelle statali, né depenalizzando ossia punendo in via amministrativa fattispecie di illecito che l'art. 30 colpisce penalmente.

Il sistema repressivo è completato, nella legge statale 157, da provvedimenti sospensivi o ablativi della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Meticolosamente indicati nell'art. 32, gli illeciti considerati provocano, come si è visto in precedenza, la messa a riposo forzata del cacciatore per un periodo più o meno lungo e, a volte, predeterminato.

In alcuni casi, espressamente previsti, il cacciatore viene definitivamente estromesso dalla possibilità di praticare l'esercizio venatorio.

LE SANZIONI PENALI

Le sanzioni penali inflitte dalla legge 157 sono tutte racchiuse nell'art. 30; i reati contemplati rientrano nella competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Il primo dei quattro commi di cui consta la norma è ripartito in nove capoversi, ciascuno caratterizzato da una lettera dell'alfabeto.

Ogni capoverso si occupa di singole condotte vietate; fa eccezione il capoverso contrassegnato dalla lettera h) che irroga una medesima sanzione per una serie composta di illeciti.

Il secondo comma estende la previsione punitiva – costituendo perciò un caso a sé - a coloro i quali violano le disposizioni della legge in materia di imbalsamazione e tassidermia.

I reati della norma in questione sono contravvenzioni (e giammai delitti): la punizione è irrogata sotto forma di pena detentiva (arresto) o di pena pecuniaria (ammenda).

Le pene sono inflitte secondo il seguente schema, in dipendenza della gravità del fatto (valutata con il metro – un po' corto, a dire il vero – del legislatore dell'epoca):

1. sanzione in via esclusiva (la sola ammenda, per esempio).

È il caso della lettera h) e della lettera g);

2. sanzione in via alternativa (l'arresto oppure l'ammenda).

È il caso delle lettere a), b), e), f), i) ed l);

3. sanzione congiunta (l'arresto e l'ammenda).

Ricorre l'ipotesi nelle lettere c) e d).

La sanzione pecuniaria più bassa è di L. 900.000 (lett. d), ora: euro 464); la più elevata L. 12.000.000 (lett. c): ora euro 6.197).

La sanzione detentiva più grave è l'arresto fino ad un anno (lett. a), c) ed e).

Per tutti i casi puniti con la sola sanzione pecuniaria dell'ammenda è consentita l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del codice penale: il reato si estingue con il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo previsto.

La richiesta dell'oblazione **è un diritto dell'imputato**: ove questi se ne avvalga, il giudice non può rifiutare la concessione della misura.

Nei casi, invece, in cui è inflitta una sanzione in via alternativa, permane sempre il diritto dell'imputato a richiedere l'oblazione (in queste ipotesi, ai sensi dell'art. 162 bis del codice penale: estinzione con pagamento di una somma pari alla metà del massimo della sanzione) ma l'ammissione al beneficio è condizionata all'assenso del magistrato.

Nessuna oblazione è possibile laddove il legislatore abbia inflitto una pena congiunta, ossia pecuniaria e detentiva.

La qualificazione dei reati venatori come contravvenzioni ha effetti sulla determinazione del termine di prescrizione per le singole fattispecie, in ossequio ai termini generali previsti dall'art. 157 del codice penale.

Tendo conto della sostituzione di tale ultimo articolo operata con la legge 5 dicembre 2005 n. 251 (in G.U., serie generale, n. 285 del 7 dicembre 2005) per i reati di cui all'articolo in commento il periodo di prescrizione è pari a **quattro anni**.

Per il disposto dell'art. 161 c.p. gli anni diventano **cinque** se nelle more del procedimento è intervenuto qualche atto idoneo all'interruzione della prescrizione stessa (decreto penale di condanna, richiesta di citazione a giudizio, per esempio).

L'analisi delle varie figure di reato consente di verificare come le sanzioni più pesanti siano comminate per quegli atti o attività che si riverberano in danno (immediato o conseguente, effettivo o potenziale) delle specie appartenenti alla fauna selvatica (e ciò è del tutto ovvio attesa la formulazione degli artt. 1 e 2 della legge 157).

È appena il caso di evidenziare che gli esemplari della fauna domestica sfuggono alle previsioni della legge 157/92.

Chi abbatte una gallina o un tacchino altrui, pertanto, risponderà ad altro titolo per la sua condotta.

Talpe, ratti, topi e arvicole, pur appartenendo alla fauna selvatica, sfuggono per esplicita esclusione dell'art. 2, secondo comma, dall'alveo dei reati previsti nell'art. 30.

Sfugge anche la nutria, per via del disposto di cui all'art.7, quinto comma, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale ha sostituito integralmente l'art.2, secondo comma della l. 157/92.

Per le anzidette specie non opera la "copertura" delle norme della legge statale sia in termini di protezione che di prelievo per finalità venatorie.

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 30 della legge 157/92 per comodità di consultazione, anche ai fini della lettura delle schede riepilogative di illeciti e correlative sanzioni di cui alle pagine successive.

ART.30 L. 157/92

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
 - b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
 - c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
 - d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
 - e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;
 - f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
 - g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
 - h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
 - i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
 - l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLA LEGGE 157/92

Fermo quanto sopra annotato in relazione all'aspetto penale, sotto il profilo meramente sanzionatorio il sistema repressivo attuale si fonda sulle previsioni dell'art. 31 della legge 157/92 nonché sulle sanzioni amministrative comminate nelle singole leggi regionali.

Sanzioni amministrative possono essere previste dalle regioni per le materie in cui sono chiamate ad esercitare le competenze attribuite dalla normativa, competenze che, a seguito della modifica operata dalla legge di riforma costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, sono state allocate - relativamente alla disciplina dell'attività venatoria - in capo alle regioni stesse.

La legge statale, lungi dall'esaurire l'intera casistica, tratta soltanto alcune ipotesi di violazioni, che punisce nelle dodici lettere in cui è suddiviso l'art. 31 (da lettera a) fino a lettera m-bis).

Per tutti i casi di violazioni non esplicitamente previsti nella legge statale bisogna fare attento riferimento alle leggi regionali: l'utenza, quindi, ha l'onere di informarsi adeguatamente in relazione alla normativa composita vigente nel territorio in cui pratica l'attività venatoria o esercita le funzioni di vigilanza.

Tutte le violazioni amministrative di cui all'art. 31 della l. 157/92 sono sanzionate con il pagamento di una somma di danaro, fatta eccezione per un caso (lettera l) nel quale alla pena pecuniaria si aggiunge la revoca di eventuali autorizzazioni all'importazione di fauna selvatica.

Le sanzioni penali costituiscono senza ombra di dubbio il principale deterrente predisposto per “persuadere” i cittadini al rispetto della normativa.

Le sanzioni amministrative completano, a loro volta, il sistema "coprendo" tutta una serie di violazioni che il legislatore ha giudicato di carattere minore rispetto ai comportamenti perseguiti penalmente.

Per quanto attiene all'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono applicabili le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Particolare rilevanza assumono, nel contesto della l. 689/81 le norme contenute nella Sezione II e, in particolare, gli artt. 13 (Atti di accertamento), 14 (Contestazione e notificazione della violazione), 16 (Pagamento in misura ridotta), nonché gli artt. 17 e ss.

Per tutte le violazioni previste nell'articolo 31 è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, l. 689/81, istituto che presenta molte affinità con l'oblazione, ammessa come si è visto per talune figure di reato.

Il pagamento in misura ridotta è uno speciale strumento giuridico, applicabile a tutte le violazioni amministrative della legge 157, tramite il quale si estingue la violazione con un trattamento "agevolato" : *"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"*.

L'istituto del pagamento in misura ridotta è un vero e proprio diritto dell'interessato: una volta che venga azionato esattamente come per l'oblazione di cui all'art. 162 c.p. - nessuna valutazione discrezionale è ammessa. L'autorità, che in questo caso non è rappresentata dal magistrato penale, ma da un organo della Pubblica Amministrazione, di fronte al pagamento in misura ridotta non può che prenderne atto e adottare i provvedimenti conseguenziali.

Il pagamento è ammesso per una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, per una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento e dev'essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione, o dalla notificazione, degli estremi della violazione.

Nel caso della legge 157 si ha perfetta coincidenza, per tutte le ipotesi previste nell'art. 31, tenuto conto delle sanzioni minime e massime irrogate, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo, essendo stata la sanzione massima calcolata per tutte le dodici lettere dell'art. 31 nella misura di sei volte l'importo della sanzione minima.

Per specifiche violazioni la legge statale prevede un aumento della sanzione amministrativa nel caso in cui la violazione "*è nuovamente commessa*".

Si tratta dell'equivalente amministrativo dell'istituto della recidiva penale.

Il concetto è semplice: chi commette una stessa violazione una seconda volta paga di più.

Se poi la commette una terza volta (caso esplicitamente previsto dalla lettera d) dell'art. 31) la somma da pagare aumenta ancora (è, in pratica, il solo caso disciplinato di una forma di recidiva reiterata).

Laddove l'interessato non si avvalga del pagamento in misura ridotta, la determinazione concreta della sanzione è rimessa all'apprezzamento della Pubblica Amministrazione competente per l'irrogazione e determinata in una somma compresa tra il minimo ed il massimo edittale.

Se il procedimento non viene estinto attraverso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Se l'autorità competente, una volta sentiti gli interessati – sempre che questi ne abbiano fatta richiesta - ed esaminate le difese scritte (se presentate), ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

L'interessato raggiunto dall'ingiunzione può presentare opposizione avanti all'Autorità Giudiziaria nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Di seguito si riporta l'art. 31 della l. 157/92.

Art. 31 legge 157/92

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
- b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere preventivamente stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;
- e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale.
- l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis)).

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

* secondo l'espresso disposto dell'art.7 della l. 221/2015 alla violazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, fatte salve le eccezioni previste, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 30, comma 1, lettera l)

SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLA L.R. VENETO 50/93

Con la legge 9 dicembre 1993, n.50 la Regione Veneto si è dotata dello strumento giuridico di base attraverso il quale disciplinare il comparto faunistico-venatorio.

Sotto il profilo sanzionatorio l'Ente, non avendo competenze in materia penale, ha disposto all'art. 35, con il quale ha recepito integralmente le sanzioni previste negli art. 30 e 31 della legge 157/92 aggiungendovi una serie di comminatorie amministrative a completamento del quadro repressivo

Le sanzioni consistono nel pagamento di una somma di danaro, determinata tra un minimo ed un massimo edittale.

Come accade anche nella legge statale, la massima sanzione corrisponde a sei volte l'importo comminato al minimo, cosicché si ha sostanziale coincidenza tra le somme così calcolate.

Il sistema facilita la determinazione del dovuto da versare qualora il soggetto verbalizzato voglia accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta, analogamente a quanto si è visto in relazione alle vicende sanzionatorie di cui alla legge 157.

Anche per le sanzioni amministrative comminate dalla legge regionale è possibile ricorrere alla richiesta di contraddittorio e, in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento – al ricorso in opposizione avanti al giudice.

L'art. 35 della l.r. 50 enumera undici casi di sanzioni per altrettante violazioni.

In dieci ipotesi si tratta di illeciti espressamente indicati.

Nell'undicesimo caso è stata prevista una norma di "chiusura" – la lettera m) – con la quale vengono colpite tutte le violazioni non espressamente richiamate dall'art. 35 stesso.

Con l'anzidetta modalità di tecnica legislativa non vi sono illeciti "scoperti", cioè privi di trattamento sanzionatorio.

Si è colmata in tal modo una lacuna di cui soffriva (e soffre) la legge 157/92, la quale – a differenza della precedente legge quadro statale n. 968 del 1997 – non dispone di una norma analoga.

Stante l'assenza di norme espressamente dedicate alle violazioni punite in via amministrativa che possono essere contestate in riferimento alle A.F.V. ed alle A.A.T.V., svariati illeciti ricadono nella previsione punitiva dell'art. 35, primo comma, lettera m) della legge regionale.

Di seguito, il disposto dell'art. 35 della legge regionale del Veneto n. 50 del 1993.

Art.35 L.R. 50/93**(Sanzioni amministrative)**

- 1.** Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
 - b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica al Centro regionale di cui all'articolo 5 il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
 - c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;
 - d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
 - e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
 - f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
 - g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
 - h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellagione;
 - i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
 - l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
 - m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.
- 2.** La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.
- 3.** I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

LE COMMINATORIE DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 157/92

Le sanzioni penali e quelle amministrative di cui alla legge statale sono talvolta affiancate da sanzioni ulteriori che colpiscono la licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Nell'art. 32 sono previsti i casi in cui si applicano le sanzioni ulteriori della sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia; la revoca della licenza; l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza; la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio (ipotesi che riguarda la sola fattispecie di cui all'art. 30, lettera l) per l'illecito commercio o detenzione a fini di commercio della fauna selvatica).

L'irrogazione delle misure qui previste e la determinazione della loro durata sono commisurate alla gravità dei fatti cui si riferiscono ed alla reiterata violazione di una medesima norma.

I provvedimenti afferenti alla licenza sono adottati dal Questore su comunicazione del competente ufficio giudiziario (se il fatto per cui si procede costituisce reato) o su comunicazione dell'autorità amministrativa (se il fatto costituisce una infrazione amministrativa).

Al terzo comma dell'articolo 32 è prevista la facoltà del Questore, in pendenza di accertamento in sede penale, di disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La legge prevede l'irrogazione delle misure ulteriori di cui all'art. 32 anche in caso di effettuato pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

L'ultimo comma dell'art. 31 dispone, analogamente al terzo comma ma in riferimento a violazioni punite con sanzione amministrativa, la comunicazione al Questore, da parte dell'organo accertatore, delle contestazioni effettuate.

Il Questore, valutata la gravità dei fatti, ha facoltà di disporre la sospensione ed il ritiro temporaneo della licenza, in attesa della definizione del procedimento amministrativo.

ART. 32 L. 157/92

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
 - a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1 del codice penale;
 - b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
 - c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
 - d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), h), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta dalla sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

GUIDA PER LA CONSULTAZIONE DEL PRONTUARIO – PARTE SANZIONATORIA -

Il prontuario alle leggi sulla caccia, nella sezione che segue, prende in considerazione gli illeciti previsti e puniti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* e dalla legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”*.

Allo scopo di facilitarne la consultazione, il prontuario è stato suddiviso in argomenti, ciascuno dei quali tratta quanto più organicamente possibile una specifica tematica.

Partendo da sinistra, nella prima colonna si trova indicata, anzitutto, la natura dell'illecito considerato: la lettera **P** contrassegna le violazioni punite con una sanzione penale; la lettera **A** individua le infrazioni sanzionate in via amministrativa. Nella seconda colonna è descritta la violazione presa in esame con, in taluni casi, indicazioni suppletive e richiami volti a facilitare la lettura.

La terza colonna riporta l'indicazione sia delle norme precettizie quanto di quelle contenenti la sanzione inflitta, con la specificazione della legge, dell'articolo e della lettera che la prevede.

Nella quarta colonna si può leggere la sanzione, penale o amministrativa, vera e propria.

Si sono indicate, quando previste, anche le sanzioni amministrative maggiorate che risultano irrogate quando le violazioni sono nuovamente commesse.

La colonna successiva riporta le ulteriori misure, in questo documento definite come “Accessorie”, che conseguono alla violazione presa in considerazione.

Si tratta, per la gran parte, di sospensioni e revoche della licenza di porto di fucile per uso di caccia in pregiudizio del soggetto a cui è stata contestata l'infrazione.

L'ultima colonna, infine, indica i casi in cui si effettua il sequestro, per quelle violazioni che integrano estremi di reato, nonché l'ammontare del pagamento in misura ridotta per gli episodi che costituiscono una violazione di carattere amministrativo.

In talune ipotesi di illecito sono state inserite in questa colonna alcune indicazioni ulteriori, ritenute di utilità nella consultazione.

È opportuno ricordare al lettore che le norme possono mutare, e normalmente mutano, con una certa frequenza a seguito dei cambiamenti in atto nel settore faunistico-venatorio cosicché è onere dell'interessato accertarsi della vigenza dei singoli articoli e/o provvedimenti nel momento stesso in cui si accinge all'esame delle fattispecie di illecito che sono di suo interesse. Viviamo in una società alquanto complessa ed il mondo del diritto, articolato e complesso già per sua natura, non fa certamente eccezione.

È altresì utile ricordare che le norme sono oggetto di interpretazione, sia da parte degli operatori che ad opera del Giudice.

L'esperienza dimostra che, nell'affrontare e risolvere le questioni, possono riscontrarsi orientamenti anche sensibilmente diversi da parte della Magistratura: il lettore saggio ne tenga conto.

DOCUMENTI E TASSE DI CONCESSIONE

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Esercizio della caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale * Si trasmettono gli atti ai locali uffici finanziari competenti per le concessioni governative ed alla Regione per l'omesso pagamento della relativa tassa di concessione	22 e 23 L.157/92 38 L. 50/93 31/1 lett. c) L.157/92	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>
A Esercizio della caccia con versamento di tasse di concessione governativa in misura inferiore all'importo dovuto * Si trasmettono gli atti ai locali uffici finanziari competenti per le concessioni governative	D.P.R. 641/72	--		
A Esercizio della caccia con versamento di tasse di concessione regionale in misura inferiore all'importo dovuto * Si trasmettono gli atti alla Regione	6/1 L.R. 33/93	--		
A Esercizio della caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile * si applicano anche la sanzioni penali per il porto d'armi abusivo	18/1 L. 157/92 14/1 L. 50/93 35/1 lett. m)	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

DOCUMENTI E TASSE DI CONCESSIONE

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Esercizio della caccia senza polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria	12/8 L. 157/92 31/1 lett. b) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 206 a € 1.238 se la violazione è nuovamente commessa	sospensione licenza per 1 anno per recidiva pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A	Esercizio della caccia con polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria non conforme a quanto previsto dall'art.12/8 l.157/92	14 L. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Esercizio della caccia senza il tesserino rilasciato dalla Regione	12/12 L. 157/92 14 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Esercizio della caccia senza aver eseguito le prescritte annotazioni sul tesserino rilasciato dalla Regione	12/12 e 12 bis L. 157/92 31/1 lett. i) L.157/92	da € 77 a € 464	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 154</u>
A	Esercizio della caccia senza aver eseguito sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'art. 19 bis della L.157/92	19-bis L.157/92 31/1 lett. m-bis L.157/92	da € 150 a € 900	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 300</u>

DOCUMENTI E TASSE DI CONCESSIONE

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Omessa esibizione, pur essendo nel possesso, di licenza, polizza di assicurazione o tesserino regionale	12/8 e 12/12 L. 157/92 31/1 lett. m) L.157/92	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u> <u>€ 25 se i documenti sono esibiti entro cinque giorni</u>
A	Omessa restituzione alla Regione entro il 31 di marzo di ogni anno del tesserino completato nel modo previsto dalla L.R. 50/93	14/6 L.R. 50/93 35/1 lett. c) L.R.50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Esercizio della caccia nel territorio di una Provincia del Veneto senza apposizione da parte della Regione, sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza del titolare, dell'Ambito territoriale di caccia e/o del Comprensorio alpino o delle specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale • Applicabile soltanto ai cacciatori non residenti in regione Veneto	14/5 L.R. 50/93 35/1 lett. c) L.R.50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Esercizio della caccia senza accompagnatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni • Applicabile soltanto ai cacciatori neofiti nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza	22/10 L.157/92 15/7 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

DOCUMENTI E TASSE DI CONCESSIONE

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Omesso versamento delle tasse di concessione regionale per l'autorizzazione agli appostamenti fissi, all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di allevamento della fauna selvatica * Si trasmettono gli atti alla Regione per i profili fiscali	38/1 e 2 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Versamento in misura inferiore al dovuto delle tasse di concessione regionale per l'autorizzazione agli appostamenti fissi, all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di allevamento della fauna selvatica * Si trasmettono gli atti alla Regione per i profili fiscali	38/1 e 2 L.R. 50/93			

I MEZZI

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
P	Esercizio della caccia con armi e mezzi vietati (sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art.13 della L.157/92, oppure esclusi dalla normativa regionale) Sono ammessi: - fucili con canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12 - fucili con canna ad anima liscia, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non superiore al 12 - fucili a due o tre canne (combinati), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm.5,6 - fucili con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore amm.5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm.40 - i caricatori dei fucili ad anima rigata non possono contenere più di due cartucce. Possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale - nella zona faunistica delle Alpi è ammesso l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica se il relativo caricatore è adattato in modo da non contenere più di un colpo - l'arco - il falco In particolare, secondo l'art.21/1 lett. u) L.157/92, è vietato l'uso di: - munizioni spezzate (nella caccia agli ungulati), esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili, armi da sparo con silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, balestre	13/1.2.2 bis.4.5 L.157/92 Art.6/6 D. Lgs. 204/2010 21/1 lett. o) e lett. u) L.157/92 30/1 lett. h) L.157/92	ammenda fino a € 1.549	sospensione licenza da 1 a 3 anni per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)

I MEZZI

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
P	Presa e detenzione di uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica * In caso di cattura di uccelli con uso di reti da uccellazione, si contesta la violazione p. e p. dagli artt. 3 e 30/1 lett. e) della L.157/92 ** Se gli esemplari appartengono a specie soggette a particolare protezione si applica, secondo il caso, l'art. 30/1 lett. b), c) oppure g) L.157/92 *** La violazione non sussiste se presa, detenzione e utilizzazione avvengono: - per scopo di studio o ricerca scientifica da parte degli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale autorizzati dalla Regione ex art.4/1 L.157/92; - nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarre la fauna a sicura distruzione o morte, con avviso entro le 24 ore alla competente amministrazione	21/1 lett. o) L.157/92 4/1 L.R. 50/93 30/1 lett. h) L.157/92	ammenda fino a € 1.549	sospensione licenza da 1 a 3 anni per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)

LE SPECIE

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note	
P	Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'art.2 L.157/92	2/1 L.157/92 30/1 lett. b) L.157/92	arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da € 774 a € 2.065	sospensione licenza da 1 a 3 anni esclusione definitiva dalla licenza per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
P	Abbattimento, cattura o detenzione delle seguenti quattro specie: orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo	2/1 L.157/92 30/1 lett. c) L.157/92	arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da € 1.032 a € 6.197	revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni esclusione definitiva per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
P	Abbattimento, cattura o detenzione di esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina non contemplati nella lett. b) dell'art.2 l.157/92, di cui sia vietato l'abbattimento. La disposizione è applicabile a: a) abbattimento, cattura o detenzione di femmine accompagnate da piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo e del cervo, di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione (art.14/8 lett.a – L.R. 50/93); b) abbattimento, cattura o detenzione della tipica fauna alpina in violazione del piano di abbattimento del calendario venatorio regionale (art.16/4 L.R. 50/93)	14/8 L.R. 50/93 16/4 L.R. 50/93 30/1 lett. g) L.157/92	ammenda fino a € 3.098	sospensione licenza da 1 a 3 anni per recidiva ex art. 99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
P	Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli protetti	2/1 L.157/92 30/1 lett. h) L.157/92	ammenda fino a € 1.549	sospensione licenza da 1 a 3 anni per recidiva ex art. 99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)

SPECIE

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note	
P	Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art.18 L.157/92 al di fuori dei periodi di cacciabilità indicati nello stesso articolo (fatta eccezione per i richiami autorizzati, quanto alla loro detenzione)	2/1,18/1 e 2 L. 157/92 30/1 lett. h) L.157/92	ammenda fino a € 1.549	sospensione licenza da 1 a 3 anni per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
P	Abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero superiore a cinque	2/1 L.157/92 30/1 lett. h) L.157/92	ammenda fino a € 1.549	sospensione licenza da 1 a 3 anni per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
A	Abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a cinque	2/1 L.157/92 31/1 lett. g) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 206 a € 1.239 se la violazione è nuovamente commessa	sospensione licenza per 1 anno se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta € 206
A	Abbattimento, cattura o detenzione di femmine accompagnate da piccoli o comunque lattanti e i piccoli del daino e del muflone, di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione (art.14/8 lett.a) L.R. 50/93) Abbattimento di ungulati non appartenenti alla tipica fauna alpina in violazione del piano di abbattimento del calendario venatorio regionale (art.16/4 L.R. 50/93)	14/8 lett. a) L.R. 50/93 16/4 L.R. 50/93 35/1 m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Esercizio della caccia con violazione del caniere massimo giornaliero e stagionale consentito dal calendario venatorio. *sospensione del tesserino per abbattimenti non conformi al caniere stabilito per la fauna stanziale	18/1 L. 157/92 16/2 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	Sospensione del tesserino da gg. 7 a gg. 15. Periodo raddoppiato se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Esercizio della caccia di selezione con modalità in violazione delle prescrizioni del calendario venatorio. *nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina il tesserino è sospeso da un minimo di 20 gg. ad un massimo di 2 stagioni venatorie	18/1 L. 157/92 16/2 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50

I PERIODI

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note	
P	Esercizio della caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art.18, 1° comma, o da parte della Regione ai sensi dell'art.18, 2° comma,	18/1 e 2 L.157/92 30/1 lett. a) L.157/92	arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 929 a € 2.582	sospensione licenza da 1 a 3 anni esclusione definitiva per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
P	Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio	18/5 L.157/92 30/1 lett. f) L.157/92	arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516	sospensione licenza da 1 a 3 anni per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
A	Esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti	18/7 L.157/92 16/2 L.R. 50/93 31/1 lett. g) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 206 a € 1.239 se la violazione è nuovamente commessa	sospensione licenza per 1 anno se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta € 206
A	Esercizio della caccia in periodo non consentito a seguito di provvedimenti della Regione per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità	19/1 L.157/92 17/1 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Esercizio della caccia in giornate eccedenti il numero delle giornate settimanalmente consentite	18/5 e 6 L. 157/92 16/2 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50

I LUOGHI

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
P	Esercizio della caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive	21/1 lett. a), b), c) L.157/92 30/1 lett. d) L.157/92	arresto fino a sei mesi e ammenda da € 464 a € 1.549	sospensione licenza da 1 a 3 anni revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
A	Esercizio della caccia nei centri pubblici o privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale	10/8 lett. c) e d) L.157/92 31/1 lett. d) L.157/92	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa da € 361 a € 2.159 per ulteriore violazione	sospensione licenza per 1 anno in caso di violazione nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€308</u>
A	Esercizio venatorio nei giardini e nei parchi pubblici e privati non urbani, nei parchi storici ed archeologici	21/1 L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A	Esercizio venatorio nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica	21/1 lett. c) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>

I LUOGHI

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto	21/1 lett. d) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali	21/1 lett. e) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Esercizio venatorio nelle zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro	21/1 lett. e) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 mt. da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali	21/1 lett. e) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>

I LUOGHI

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Sparo a distanza inferiore a 150 mt. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di: a) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; b) vie di comunicazione ferroviarie; c) strade carrozzabili (fatta eccezione per quelle poderali e interpoderali); d) funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; e) stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale	21/1 lett. f) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Esercizio venatorio in fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado a distanza non superiore a mt.100 dalla mandria, dal gregge o dal branco	27/3 L.R.50/93 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Cacciare a distanza inferiore a mt.100 da macchine operatrici agricole in funzione	21/1lett. l) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalla Regione	21/1 lett. m) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>

I LUOGHI

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume	21/1 lett. n) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A	Cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia	21/1 lett. s) L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A	Cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi	21/3 L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A	Cacciare nelle zone non vincolate ad oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati	10/17 L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A	Esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia a seguito di richiesta del proprietario o conduttore, fino al venir meno delle ragioni del divieto. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle.	15/6 L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>

I LUOGHI

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano tali: - i terreni con coltivazioni erbacee da seme - i frutteti specializzati - i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto - i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto nonché i terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione	15/7 L.157/92 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Cacciare in determinate località interessate dal divieto di esercizio venatorio deliberato dalla Regione per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità	19/1 L.157/92 17/1 L.R. 50/93 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Cacciare in zone interessate da temporaneo divieto di esercizio venatorio deliberato dalla Regione per località di notevole interesse turistico	17/1 L.R. 50/93 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>
A Cacciare nelle aree di rispetto istituite dai comitati direttivi degli A.T.C. all'interno degli ambiti stessi	21/13 L.R. 50/93 31/1 lett. e) L.157/92	da € 103 a € 619 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 206</u>

I LUOGHI

Violazioni		Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione in relazione all'esigenza di protezione di colture specializzate o intensive	15/7 L.157/92	da € 103 a € 619	sospensione licenza per 1 anno per recidiva	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta
		31/1 lett. f) L.157/92	da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		€ 206
A	Esercizio della caccia in fondo chiuso	15/8 L.157/92	da € 103 a € 619	sospensione licenza per 1 anno per recidiva	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta
		31/1 lett. f) L.157/92	da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		€ 206

MODALITA' DI CACCIA

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
P	Esercizio della caccia sparando da: - autoveicoli - natanti - aeromobili	21/1 lett. i) L.157/92 30/1 lett. i) L.157/92	arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 2.065	sospensione licenza da 1 a 3 anni revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
P	Utilizzo a fini di richiamo di: - uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (nelle fattispecie sussistono anche gli estremi del reato p. e p. dell'art. 544 ter cp.) - richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.	21/1 lett. r) L.157/92 30/1 lett. h) L.157/92	ammenda fino a € 1.549	sospensione licenza da 1 a 3 anni per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati) i richiami qui elencati sono soggetti alla misura della confisca
A	Esercizio della caccia avvalendosi di richiami non autorizzati * se i richiami appartengono a specie non cacciabili è applicabile anche l'art. 30/1 lett. h) della L.157/92. I richiami vanno sequestrati ** se i richiami appartengono a specie elencate nell'art.2 della L. 157/92 è applicabile anche l'art. 30/1 lett. b) della L. 157/92. I richiami vanno sequestrati	4/4 e 5/1.2.7 L.157/92 31/1 lett. h)	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>

MODALITA' DI CACCIA

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Esercizio della caccia con l'uso di richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici	21/1 lett. q) L.157/92 31/1 lett. h) L. 157/92	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>
A	Esercizio della caccia con uso di richiami vivi in numero eccedente la quantità ammessa - è permesso ai cacciatori titolari di opzione per caccia da appostamento fisso in via esclusiva l'uso di richiami di cattura nel numero massimo di dieci unità per ogni specie consentita, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità - è permesso ai cacciatori che esercitino l'attività venatoria da appostamento temporaneo l'uso di richiami vivi di cattura fino ad un massimo complessivo di dieci unità	5/2 L. 157/92 20/8 L.R. 50/93 31/1 lett. h) L. 157/92	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>
A	Esercizio della caccia avvalendosi di richiami vivi non identificabili mediante anello inamovibile	5/7 L.157/92 4/9 L.R. 50/93 31/1 lett. h)	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>
A	Impiego di simulacri di civette in funzione di richiamo	21/1 lett. u) L.157/92 31/1 lett. h) L.157/92	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>

MODALITA' DI CACCIA

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12/5 L.157/92 31/1 lett. a) L.157/92	12/5 L.157/92 14/1 L.R. 50/93 da € 206 a € 1.239	sospensione licenza per 1 anno sospensione licenza per 3 anni in caso di in caso di violazione nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 €412
A	Posa degli stampi e dei richiami vivi e altre preparazioni operatorie all'attività venatoria in periodo precedente alle due ore prima della levata del sole 35/1 lett. m) L.R. 50/93	14/3 L.R. 50/93 da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Ritiro degli stampi e dei richiami vivi in violazione della prescrizione che impone il ritiro fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio per la chiusura della caccia 35/1 lett. m) L.R. 50/93	14/3 L.R. 50/93 da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Esercizio della caccia in violazione delle prescrizioni del calendario venatorio non altrimenti sanzionate 35/1 lett. m) L.R. 50/93	16 L.R. 50/93 da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Esercizio della caccia all'aspetto alla beccaccia o da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino 35/1 lett. i) L.R.50/93	20/10 L.R. 50/93 da € 51 a € 309		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 102
A	Arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori 35/1 lett. m) L.R.50/93	14/8 lett. b) L.R.50/93 da € 25 a €154		pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50

UCCELLAGIONE - RETI - TRAPPOLE

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
P	Esercizio dell'uccellazione (Il reato è configurabile quando si catturano uccelli con reti da uccellazione o utilizzando sistemi non selettivi in grado di minacciare localmente l'esistenza di una specie, in ciò distinguendosi dal più lieve reato di cattura di uccelli con mezzi vietati, fattispecie punita agli effetti dell'art. 30/1 lett. h) In tal senso Cass. 1234/99. Più di recente, a conferma, Cass. 23 gennaio 2017 n.3395.	3/1 L.157/92 30/1 lett. e) L.157/92	arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 774 a € 2.065	revoca licenza e divieto di rilascio per 10 anni esclusione definitiva dalla licenza per recidiva ex art.99 c.p.	sequestro penale di armi, fauna selvatica e mezzi di caccia (escluso cani e richiami vivi autorizzati)
A	Vendita a privati di reti da uccellazione	21/1 lett. v) L.157/92 4/11 L.R. 50/93 35/1 lett. g) L.R. 50/93	da € 206 a € 1.239		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 412</u>
A	Detenzione da parte di privati di reti da uccellazione	21/1 lett. v) L.157/92 4/11 L.R. 50/93 35/1 lett. h) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 50</u>
A	Produzione, vendita, detenzione di trappole per la fauna selvatica	21/1 lett. z) L.157/92 4/11 L.R. 50/93 35/1 lett. g) L.R. 50/93	da € 206 a € 1.239		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 412</u>

APPOSTAMENTI

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Esercizio della caccia da appostamento fisso senza la necessaria autorizzazione rilasciata dalla Regione * se non risulta effettuato il versamento delle tasse di concessione regionale prescritto dall'art. 38 della LR. 50/93 si applica per tale violazione nuovamente l'art. 35/1 lett. m) LR. 50/93. In tale caso il verbale di accertamento va trasmesso alla Regione per i relativi provvedimenti	20/2 e 9 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Allestimento di appostamento fisso ubicato in sito diverso da quello indicato nella richiesta di autorizzazione presentata alla Regione senza aver ottenuto il consenso della Regione stessa	20/2 e 7 L. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Esercizio della caccia da appostamento fisso in più di due persone, oltre al titolare	20/4 L.R. 50/93 35/1 lett. e) L.R.50/93	da € 51 a € 309		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 102</u>
A	Recupero della selvaggina ferita con l'ausilio del cane ad una distanza di oltre duecento metri dall'appostamento	20/3 LR. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Installazione di appostamento a meno di 250 metri dal confine di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. È fatta salva la particolare disciplina di cui all'art. 25/1 per il territorio lagunare e vallivo.	20/11 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

APPOSTAMENTI

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Utilizzo di appostamento a fini venatori al di fuori delle zone individuate dalla Regione	20 bis/2 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Omessa comunicazione al Comune territorialmente competente dell'appostamento per la caccia agli ungulati	20 bis/3 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Inosservanza dei termini per l'allestimento e la rimozione degli appostamenti precari per la caccia	20 ter/1 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Omessa oppure tardiva comunicazione al Comune competente dell'allestimento dell'appostamento precario di caccia	20 ter/4 LR. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

CANI E CINOFILIA

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Addestramento e allenamento di cani da caccia: - in periodo di divieto - in periodo consentito ma in giornate non consentite - in orari non consentiti - in luoghi non consentiti * <u>periodo consentito</u> : dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre ** <u>giornate consentite</u> : mercoledì, sabato e domenica *** <u>orari consentiti</u> : dalle 6.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 20.00 **** <u>luoghi consentiti</u> : terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, stoppie, prati naturali e di leguminose non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio	18/2 L.R. 50/93 35/1 lett. d) L.R. 50/93	da € 51 a € 309		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 102</u>
A Uso durante l'esercizio venatorio di più di due cani da parte di ogni singolo cacciatore	18/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Impiego dei cani senza il rispetto delle disposizioni relative al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, disposte dalla Regione ad integrazione del calendario venatorio	16/4 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

CANI E CINOFILIA

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia: - senza autorizzazione della Regione - in periodo non autorizzato - in zona non autorizzata	18/3 L.R. 50/93 35/1 lett. d) L.R. 50/93	da € 51 a € 309		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Impianto di allevamenti di cani da caccia, non gestiti direttamente dall'ENCI, senza l'autorizzazione dell'Azienda ULSS competente	18/7 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Omessa tenuta del registro, per i titolari di allevamento di cani da caccia regolarmente autorizzati dall'Azienda ULSS competente, riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione ed i controlli sanitari	18/7 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Accesso dei cani nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi	18/6 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R.50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

CACCIA PROGRAMMATA NEGLI A.T.C. E NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Esercizio venatorio senza autorizzazione all'interno degli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata * se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale vicinore a quello autorizzato le sanzioni sono ridotte di un terzo	14/1 e 14/5 L. 157/92 22/1 L.R. 50/93 31/1 lett. d) L. 157/92	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa da € 361 a € 2.159 per ulteriore violazione	sospensione licenza per 1 anno in caso di violazione nuovamente commessa	pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>
A Esercizio della caccia negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini senza aver effettuato il versamento dei contributi ai Comitati direttivi	21/11 e 21/12 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi senza aver sostenuto l'esame con prova integrativa per la Zona Alpi	15/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Esercizio della caccia in violazione di disposizioni regionali per la zona faunistica delle Alpi non diversamente sanzionate	23/3 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (AFV) E AGRI-TURISTICO-VENATORIE (ATV)

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Esercizio venatorio senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie	16 L. 157/92 29/6 L.R. 50/93 31/1 lett. d) L. 157/92	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa da € 361 a € 2.159 per ulteriore violazione	sospensione licenza per 1 anno in caso di violazione nuovamente commessa pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>
A	Violazioni alle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria non diversamente sanzionate	29/3 L.R. 50/93 5 allegato B L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Immissione o liberazione di fauna selvatica in azienda faunistico-venatoria dopo la data del 31 agosto di ogni anno	16/1 lett.a) L.157/92 29 L.R. 50/93 5 Allegato B L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Omessa costituzione nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi di oasi di protezione oppure costituzione delle stesse oasi per un'estensione inferiore al 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale	29/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Omessa costituzione nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo di oasi di protezione oppure costituzione delle stesse oasi per un'estensione inferiore ad un terzo della loro superficie complessiva	29/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (AFV) E AGRI-TURISTICO-VENATORIE (ATV)

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Omesso rilascio da parte del concessionario ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nell'azienda faunistico-venatoria di regolare foglio di autorizzazione composto di madre e figlia o mancata annotazione da parte del concessionario o di un suo delegato, a fine caccia, del numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti	29/6 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Svolgimento dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie senza il rispetto di piani di assestamento e abbattimento	29/6 L.R. 50/93 - 5 allegato B L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Violazioni alle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di rinnovo dell'azienda agri-turistico-venatoria	30/2 L.R. 50/93 5 allegato B L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Immissione o liberazione di fauna selvatica non di allevamento nonché di ungulati e tetraonidi in azienda agri-turistico-venatoria	30/1 allegato B L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Esercizio della caccia alla selvaggina migratoria nel territorio dell'azienda agri-turistico-venatoria	30/1 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Omesso rilascio da parte del concessionario ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nell'azienda agri-turistico-venatoria di ricevuta di presenza in cui è riportato il numero dei capi di selvaggina abbattuti	30/4 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (AFV) E AGRI-TURISTICO-VENATORIE (ATV)

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Omesso accertamento, da parte del concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria che la caccia sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'art.12 L.157/92	30/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Rifiuto, da parte del concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria, di consentire l'accesso all'azienda ai cacciatori che ne abbiano fatto domanda nei limiti previsti dal comma 6 dell'art. 30 L.R.50/93	30/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Omessa annotazione giornaliera, da parte del concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria, di ogni richiesta di accesso all'azienda su apposito registro annuale vidimato dalla Regione	30/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Esercizio della caccia nell'azienda agri-turistico-venatoria senza rispettare il tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio, qualora fissato dal concessionario	30/6 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Esercizio della caccia nell'azienda agri-turistico-venatoria senza rispettare i giorni di attività per singole specie qualora fissati dal concessionario	30/6 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (AFV) E AGRITURISTICO-VENATORIE (ATV)

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Omesso pagamento da parte del cacciatore del prezzo per ciascun capo utilizzato od abbattuto dell'azienda agri-turistico-venatoria	30/7 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Determinazione, da parte del concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria, del prezzo di ciascun capo utilizzato od abbattuto dal cacciatore in misura superiore al doppio del prezzo di mercato	30/7 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Allenamento e addestramento in azienda agri-turistico-venatoria di cani da caccia su ungulati e tetraonidi	30/1 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Effettuazione, senza autorizzazione della Regione, di gara cinofila in azienda agri-turistico-venatoria, con o senza abbattimento di fauna	30/3 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Abbattimento di fauna selvatica non di allevamento appartenente alle specie cacciabili in gara cinofila autorizzata dalla Regione in azienda agri-turistico-venatoria in periodo di caccia * in ipotesi di abbattimento in periodo di divieto generale è applicabile anche l'art.30/1 lett. a) L. 157/92 ** in ipotesi di abbattimento fuori dall'arco temporale in cui la specie è cacciabile, e sempre che non si rientri nell'ipotesi precedente, è applicabile l'art. 30/1 lett. h) L.157/92	30/3 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

ATTIVITA' INERENTI ALLA FAUNA SELVATICA – ALLEVAMENTO - COMMERCIO

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
P Commercio o detenzione a tale fine di fauna selvatica in violazione della L.157/92 * le pene sono raddoppiate se il fatto riguarda la fauna di cui all'art. 30/1 L.157/92 indicata in: - lett. b) specie elencate nell'art.2 - lett.c) orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo g) tipica fauna stanziale alpina non contemplata alla lett. b) del medesimo art. 30 ** L'art. 21/1 vieta a chiunque di: - commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico (lett. t) - vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio (lett. bb) - il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero (lett. cc) - detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi - nel rispetto delle modalità previste dalla L. 157/92 e dalla LR. 50/93 e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia (lett. ee) - è vietato vendere richiami di cattura (art.5/9 l. 157/92)	5/9 L.157/92 21/1 L. 157/92 lett. t), bb), cc), ee) 30/1 lett. l) L. 157/92	arresto da due a sei mesi o ammenda da € 516 a € 2.065	chiusura dell'esercizio o sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di 1 mese chiusura dell'esercizio o sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo da 2 a 4 mesi in caso di recidiva ex art. 99/2 n.1 c.p.	
A Importazione di fauna selvatica senza il permesso di cui all'art. 20/2 L. 157/92 * alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni	20/2 L. 157/92 31/1 lett. l) L. 157/92	da € 77 a € 464 per ciascun capo		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€154 per un solo capo</u> <u>in proporzione per i capi eccedenti</u>

ATTIVITA' INERENTI ALLA FAUNA SELVATICA - ALLEVAMENTO - COMMERCIO

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Allevamento di animali selvatici per fini di ripopolamento e/o reintroduzione (con esclusione del cinghiale), alimentari, amatoriali e ornamentali senza autorizzazione dell'Azienda ULSS *i titolari di impresa agricola non sono soggetti ad autorizzazione dovendo solo dare comunicazione all'Azienda ULSS competente	32/1 e 2 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Allevamento di animali selvatici per fini di ripopolamento e/o reintroduzione (con esclusione del cinghiale), alimentari, amatoriali e ornamentali da parte di titolari di impresa agricola senza comunicazione all'Azienda ULSS	32/1 e 2 L.R.50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Allevamento di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale delle specie non protette da accordi internazionali senza autorizzazione dell'Azienda ULSS *i titolari di impresa agricola non sono soggetti ad autorizzazione dovendo solo dare comunicazione all'Azienda ULSS competente	32/2 e 4 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Allevamento di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale delle specie non protette da accordi internazionali da parte di titolari di impresa agricola senza comunicazione all'Azienda ULSS	32/2 e 4 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Detenzione, negli allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale delle specie non protette da accordi internazionali, di un numero di esemplari eccedente 30 soggetti per ogni specie	32/4 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

ATTIVITA' INERENTI ALLA FAUNA SELVATICA - ALLEVAMENTO - COMMERCIO

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Esposizione e vendita di uccelli allevati a scopo espositivo, amatoriale e ornamentale delle specie non protette da accordi internazionali, al di fuori delle manifestazioni fieristiche, delle mostre ornitologiche e degli esercizi commerciali specializzati	32/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Inosservanza degli obblighi riportati nell'atto di autorizzazione all'allevamento ove costituenti violazioni non diversamente sanzionate	32/3 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili in violazione delle disposizioni previste dall'Allegato C alla L.R. 50/93. Tali disposizioni impongono all'allevatore di: - conseguire l'autorizzazione all'allevamento - munire tutti i riproduttori di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Regione - munire tutti i pullus di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Regione - rilasciare all'acquirente dei richiami una ricevuta certificato di provenienza su moduli vidimati dalla Regione	5/1 L. 157/92 32/7 L.R. 50/93 1 Allegato C L.R. 50/93 31/1 lett. h) L.157/92	da € 154 a € 929 da € 258 a € 1.549 se la violazione è nuovamente commessa		pagamento in misura ridotta L.689/81 per violazione commessa per la prima volta <u>€ 308</u>

ATTIVITA' INERENTI ALLA FAUNA SELVATICA - ALLEVAMENTO - COMMERCIO

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Immissioni di fauna selvatica non programmata nel piano faunistico venatorio regionale ovvero non effettuate dalla Regione	8 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Inosservanza delle prescrizioni riportate nel provvedimento della Regione di concessione per l'istituzione ed il funzionamento dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ove costituente violazione non diversamente sanzionata * la procedura per il rilascio della concessione per l'istituzione dei centri privati di riproduzione è prevista nell'Allegato B della L.R. 50/93	31/2 e 3 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A	Violazione del diritto di prelazione della Regione all'acquisto di selvaggina prodotta nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale *ai sensi dell'Art.31/4 L.R. 50/93 la Regione comunica ai centri privati il proprio fabbisogno di fauna selvatica entro il mese di novembre di ogni anno	31/4 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

ILLECITI DI VARIA NATURA

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A Violazione dell'obbligo di inanellare e liberare immediatamente esemplari catturati per la cessione a fini di richiamo non appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio * la violazione può essere commessa dal personale di cui si avvale la Regione per la gestione degli impianti di cattura autorizzati dalla stessa	4/4 L. 157/92 4/5 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Omessa applicazione agli animali catturati degli anelli inamovibili forniti dalla Regione * la violazione può essere commessa dal personale di cui si avvale la Regione per la gestione degli impianti di cattura autorizzati dalla stessa	4/6 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Omessa consegna degli animali inanellati ai centri di raccolta istituiti dalla Regione e/o omessa annotazione delle relative operazioni nell'apposito registro fornito dalla Regione * la violazione può essere commessa dal personale di cui si avvale la Regione per la gestione degli impianti di cattura autorizzati dalla stessa	4/6 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
A Violazione dell'obbligo di notificare entro 10 giorni l'ISPRA o il Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, dell'abbattimento, cattura o ritrovamento di uccelli inanellati	4/10 L.R. 50/93 35/1 lett. a) L.R. 50/93	da € 25 a € 154		pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>

ILLECITI DI VARIA NATURA

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Detenzione e/o uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo autorizzazione della Regione	14/8 lett. c) L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Omessa comunicazione, entro 24 ore, alla Regione del rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà	5/4 L.R. 50/93 35/1 lett. b) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Omesso recupero dei bossoli delle cartucce e abbandono sul terreno	13/3 L.157/92 14/1 L.R. 50/93 35/1 lett. l) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Omessa notificazione dei fondi chiusi da parte dei possessori alla Regione	15/8 L. 157/92 27/2 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
A	Abuso od uso improprio della tabellazione dei terreni come prevista nella L.R. 50/93	33 L.R. 50/93 35/1 lett. f) L.R. 50/93	da € 51 a € 309	pagamento in misura ridotta L.689/81 € 102
A	Omessa o irregolare apposizione di tabelle nei casi previsti dalla LR. 50/93	33 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 € 50
P	Danneggiamento, dispersione o distruzione di tabelle apposte in sito * procedibile d'ufficio se trattasi di cose indicate nell'art. 625/7 c.p	21/1 lett. dd L.157/92 635/2 C.P.	reclusione da sei mesi a tre anni	

ILLECITI DI VARIA NATURA

Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
A	Violazione delle disposizioni di cui al regolamento regionale 29 dicembre 2000, n.1 emanato per la disciplina dell'attività di tassidermia * l'autorizzazione di cui all'art.2 del regolamento regionale è sospesa da tre a sei mesi nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal medesimo regolamento. La Regione revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.6 della L. 157/92	7/1 e 2 L.R. 50/93 35/1 lett. m) L.R. 50/93	da € 25 a € 154	pagamento in misura ridotta L.689/81 <u>€ 50</u>
P	Violazione delle disposizioni della L.157/92 in materia di imbalsamazione e tassidermia	6 L. 157/92 30/2 L. 157/92	si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto	

ESERCIZIO VENATORIO SENZA LICENZA DI PORTO D'ARMI

	Violazioni	Articoli	Sanzioni	Accessorie	Note
P	Esercizio della caccia senza la licenza di porto di fucile	42 R.D. 773/31			Nell'ipotesi di esercizio della caccia con impossessamento di fauna selvatica si contesta la violazione dell'art. 624, con le aggravanti di cui all'art. 625, n. 2 e 7 c.p. In caso di ferimento senza impossessamento del selvatico si contesta il danneggiamento aggravato. In caso di esercizio di caccia senza cattura o ferimento di selvatici si contesta il tentativo di furto (artt.56 e 624 c.p.). Sono applicabili, altresì, l'art. 31 L.157/92 e l'art. 14 della L.R. 50/93 con le sanzioni relative, indicate nelle schede che precedono
	a) porto di armi comuni in luogo pubblico o aperto al pubblico	4 e 7 L. 895/67	Reclusione da un anno e quattro mesi a sei anni e otto mesi e multa da € 137 a € 1.376		
	b) porto di armi comuni fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza la licenza dell'Autorità, quando prescritta	699/1 c.p.	Arresto fino a 18 mesi		